

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AL SIG. SINDACO

**OGGETTO: Emendamento allo schema di Regolamento Edilizio Comunale
allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 59, iscritto
all'O.D.G. del 21.12.2020.**

Visto lo schema di regolamento edilizio comunale, il sottoscritto Assessore
dell'area urbanistica, lavori pubblici, protezione civile, sicurezza e Consigliere
Renato Povelato;

PROPONE

Il seguente emendamento alla proposta di regolamento stesso, come meglio
indicato nella scheda allegata.

Volpago del Montello, 21 dicembre 2020

 Firma

Firma oscurata ai sensi delle linee guida
del Garante della Privacy anno 2014

Presenziato in seduta CG
del 21/12/2020

irma oscurata ai sensi delle linee guida
del Garante della Privacy anno 2014

ARTICOLO	TESTO PUBBLICATO	TESTO VARIATO	COMPARATIVO
ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI			
29. Altezza utile	Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. In caso di solaio con travatura si farà riferimento alla quota sopra trave se l'interasse delle travi è superiore a 30 cm.	Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. In caso di solaio con travatura si farà riferimento alla quota sopra trave se l'interasse delle travi è superiore a 50 cm.	Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. In caso di solaio con travatura si farà riferimento alla quota sopra trave se l'interasse delle travi è superiore a 30-50 cm.
30. distanze	<p>Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.</p> <p>a) <i>Distanza dai confini (DC)</i>: Le distanze dai confini vengono misurate radialmente rispetto alla sagoma dell'edificio in modo che ogni punto della sagoma rispetti la distanza prescritta; si precisa altresì che ai fini della misurazione della distanza dai confini, sono esclusi dal computo della distanza dai confini gli elementi decorativi quali cornici, cornicioni e gli elementi tecnologici esterni non integrati costruttivamente all'edificio (pluviali, canne fumarie esterne in metallo, ecc.), mentre concorrono ai fini della verifica del rispetto della distanza dai confini tutti gli elementi costruttivi che fanno parte integrante della costruzione (camini e canne fumarie integrati e realizzati in muratura, ecc.) che sporgano oltre 30 cm dalla linea esterna del muro.</p> <p>b) <i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (DF)</i>: per distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si intende la distanza minima che intercorre tra i vertici della proiezione orizzontale delle pareti finestrate e le pareti degli edifici che si fronteggiano (anche se solo una parete è finestrata).</p> <p>c) <i>Raggio minimo (RM)</i>: è la distanza tra i fabbricati intesa come raggio minimo che intercorre tra i vertici della sagoma degli edifici contermini.</p> <p>d) <i>Distanza dalle strade (DS)</i>: è la distanza intesa come raggio minimo, che intercorre tra il vertice della sagoma dell'edificio e la linea di limite della sede o piattaforma stradale esistente o prevista dal PI come definita dall'art. 3 del Codice della strada.</p>	<p>Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.</p> <p>a) <i>Distanza dai confini (DC)</i>: Le distanze dai confini vengono misurate radialmente rispetto alla sagoma dell'edificio in modo che ogni punto della sagoma rispetti la distanza prescritta; si precisa altresì che ai fini della misurazione della distanza dai confini, sono esclusi dal computo della distanza dai confini gli elementi decorativi quali cornici, cornicioni e gli elementi tecnologici esterni non integrati costruttivamente all'edificio (pluviali, canne fumarie esterne in metallo, ecc.), mentre concorrono ai fini della verifica del rispetto della distanza dai confini tutti gli elementi costruttivi che fanno parte integrante della costruzione (camini e canne fumarie integrati e realizzati in muratura, ecc.) che sporgano oltre 30 cm dalla linea esterna del muro.</p> <p>b) <i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (DF)</i>: per distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si intende la distanza minima che intercorre tra i vertici della proiezione orizzontale delle pareti finestrate e le pareti degli edifici che si fronteggiano (anche se solo una parete è finestrata).</p> <p>c) <i>Raggio minimo (RM)</i>: è la distanza tra i fabbricati intesa come raggio minimo che intercorre tra i vertici della sagoma degli edifici contermini. Il raggio minimo tra pareti non finestrate è di ml 5,00.</p> <p>d) <i>Distanza dalle strade (DS)</i>: è la distanza intesa come raggio minimo, che intercorre tra il vertice della sagoma dell'edificio e la linea di limite della sede o piattaforma stradale esistente o prevista dal PI come definita dall'art. 3 del Codice della strada.</p>	<p>Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.</p> <p>a) <i>Distanza dai confini (DC)</i>: Le distanze dai confini vengono misurate radialmente rispetto alla sagoma dell'edificio in modo che ogni punto della sagoma rispetti la distanza prescritta; si precisa altresì che ai fini della misurazione della distanza dai confini, sono esclusi dal computo della distanza dai confini gli elementi decorativi quali cornici, cornicioni e gli elementi tecnologici esterni non integrati costruttivamente all'edificio (pluviali, canne fumarie esterne in metallo, ecc.), mentre concorrono ai fini della verifica del rispetto della distanza dai confini tutti gli elementi costruttivi che fanno parte integrante della costruzione (camini e canne fumarie integrati e realizzati in muratura, ecc.) che sporgano oltre 30 cm dalla linea esterna del muro.</p> <p>b) <i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (DF)</i>: per distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si intende la distanza minima che intercorre tra i vertici della proiezione orizzontale delle pareti finestrate e le pareti degli edifici che si fronteggiano (anche se solo una parete è finestrata).</p> <p>c) <i>Raggio minimo (RM)</i>: è la distanza tra i fabbricati intesa come raggio minimo che intercorre tra i vertici della sagoma degli edifici contermini. Il raggio minimo tra pareti non finestrate è di ml 5,00.</p> <p>d) <i>Distanza dalle strade (DS)</i>: è la distanza intesa come raggio minimo, che intercorre tra il vertice della sagoma dell'edificio e la linea di limite della sede o piattaforma stradale esistente o prevista dal PI come definita dall'art. 3 del Codice della strada.</p>
ART. 3 DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE			
11. Quota zero di riferimento	La quota del marciapiede esistente ante intervento o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico, individuata con le seguenti modalità: 1) quando detta viabilità si trovi a una quota inferiore a quella del terreno interessato, la quota zero corrisponde alla quota del piano campagna di immediata pertinenza dell'intervento;	La quota del marciapiede esistente ante intervento o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico, individuata con le seguenti modalità: 1) quando detta viabilità si trovi a una quota inferiore a quella del terreno interessato, la quota zero corrisponde alla quota del piano campagna di immediata pertinenza dell'intervento;	La quota del marciapiede esistente ante intervento o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico, individuata con le seguenti modalità: 1) quando detta viabilità si trovi a una quota inferiore a quella del terreno interessato, la quota zero corrisponde alla quota del piano campagna di immediata pertinenza dell'intervento;

	2) qualora la quota del terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote diverse, la quota zero corrisponderà alla quota media;	2) qualora la quota del terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote diverse, la quota zero corrisponderà alla quota media; 3) nelle zone a rischio idraulico la quota zero dei nuovi fabbricati dovrà essere fissato in funzione del rischio idraulico e della permeabilità del terreno, ad una quota superiore di almeno 20 cm rispetto al piano stradale o al piano di campagna medio circostante.	2) qualora la quota del terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote diverse, la quota zero corrisponderà alla quota media; 3) nelle zone a rischio idraulico la quota zero dei nuovi fabbricati dovrà essere fissato in funzione del rischio idraulico e della permeabilità del terreno, ad una quota superiore di almeno 20 cm rispetto al piano stradale o al piano di campagna medio circostante.
ART. 38.1-Caratteristiche dei locali			
	<p>1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.</p> <p>2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico – sanitari e anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.</p> <p>3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:</p> <p>a) Spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, locali studio;</p> <p>b) Spazi accessori (locali integrativi): mansarde, verande, bagni, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, corridoi, rampe di scale, ecc.;</p> <p>c) Spazi di servizio (locali di servizio): depositi, ripostigli, centrali termiche, magazzini, garage, ecc..</p> <p>4. I requisiti di cui al presente capo, salvo quanto previsto dalla Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997 (DGRV 1887/1997) "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario" e dal D.Lgs. n. 81/2011 e s.m.i., si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.</p> <p>5. Nessun nuovo locale di abitazione, così come definito al precedente comma 3, può essere posto completamente, al di sotto del piano medio di campagna.</p>	<p>1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.</p> <p>2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico – sanitari e anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.</p> <p>3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:</p> <p>a. Spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, locali studio;</p> <p>b. Spazi accessori (locali integrativi): mansarde, verande, bagni, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, corridoi, rampe di scale, ecc.;</p> <p>c. Spazi di servizio (locali di servizio): depositi, ripostigli, centrali termiche, magazzini, garage, ecc..</p> <p>4. I requisiti di cui al presente capo, salvo quanto previsto dalla Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997 (DGRV 1887/1997) "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario" e dal D.Lgs. n. 81/2011 e s.m.i., si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.</p> <p>5. Nessun nuovo locale di abitazione, così come definito al precedente comma 3, può essere posto in tutto o in parte, al di sotto del piano medio di campagna.</p>	<p>1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.</p> <p>2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico – sanitari e anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.</p> <p>3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:</p> <p>a. Spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, locali studio;</p> <p>b. Spazi accessori (locali integrativi): mansarde, verande, bagni, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, corridoi, rampe di scale, ecc.;</p> <p>c. Spazi di servizio (locali di servizio): depositi, ripostigli, centrali termiche, magazzini, garage, ecc..</p> <p>4. I requisiti di cui al presente capo, salvo quanto previsto dalla Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997 (DGRV 1887/1997) "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario" e dal D.Lgs. n. 81/2011 e s.m.i., si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.</p> <p>5. Nessun nuovo locale di abitazione, così come definito al precedente comma 3, può essere posto completamente, in tutto o in parte, al di sotto del piano medio di campagna.</p>
ART. 38.2-Altezze minime			
	<p>1. Nei locali di abitazione devono essere garantite le seguenti misure:</p> <p>a) l'altezza media interna degli spazi di abitazione di cui al precedente art. 38.1 comma 3, lett. a), è fissata in un minimo di m 2,70; per gli spazi accessori di cui al precedente art. 38.1, comma 3, lett. b), l'altezza è riducibile</p>	<p>1. Nei locali di abitazione devono essere garantite le seguenti misure:</p> <p>a) l'altezza media interna degli spazi di abitazione di cui al precedente art. 38.1 comma 3, lett. a), è fissata in un minimo di m 2,70; per gli spazi accessori di cui al precedente art. 38.1, comma 3, lett. b), l'altezza è riducibile a m 2,40, ulteriormente</p>	<p>1. Nei locali di abitazione devono essere garantite le seguenti misure:</p> <p>a) l'altezza media interna degli spazi di abitazione di cui al precedente art. 38.1 comma 3, lett. a), è fissata in un minimo di m 2,70; per gli spazi accessori di cui al precedente art. 38.1, comma 3, lett. b), l'altezza è riducibile a m 2,40, ulteriormente</p>

<p>a m 2,40, ulteriormente riducibile negli edifici esistenti a m 2,20 per gli spazi di servizio, di cui al precedente art. 38.1 comma 3, lett. c);</p> <p>b) in caso di soffitto non orizzontale l'altezza media è data dalla media aritmetica tra le altezze misurate dal pavimento all'intradosso del solaio, il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80 per gli spazi di abitazione; in caso di solaio con travetti l'intradosso è riferito al sottotrave quando l'orditura ha un interasse inferiore a cm 30;</p> <p>c) per i locali con soffitti a volte, l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso.</p> <p>2. Fatto salvo il rispetto di normative speciali, i locali destinati ad attività ed usi collettivi ed i locali con caratteristiche non residenziali avranno un'altezza utile minima di m 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, locali per attività produttive, annessi agricoli, ecc.), salvo i locali accessori (bagni, disimpegni, magazzini, ripostigli, ecc.) la cui altezza utile può essere ridotta fino a m 2,40.</p> <p>3. In caso di interventi su edifici esistenti finalizzati all'utilizzo di locali per attività ed usi collettivi, nonché per i locali destinati ad attività di artigianato di servizio di cui all'art. 15, comma 2, e art. 21, comma 10, delle NTO dello strumento urbanistico vigente, l'altezza utile interna può essere ridotta fino a m 2,70, mentre resta inalterata l'altezza utile interna richiesta per i locali accessori.</p> <p>4. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019 relativamente alle altezze utili si rinvia ai parametri contenuti nella lettera a) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 12/99 e s.m.i..</p> <p>5. Nel caso di interventi di restauro e/o di ristrutturazione edilizia (con esclusione degli interventi di demolizione e nuova costruzione), in cui non si raggiungono le altezze minime sopra descritte, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti, a condizione che sia mantenuta la destinazione di utilizzo utile e/o accessoria.</p>	<p>riducibile negli edifici esistenti a m 2,20 per gli spazi di servizio, di cui al precedente art. 38.1 comma 3, lett. c);</p> <p>b) in caso di soffitto non orizzontale l'altezza media è data dalla media aritmetica tra le altezze misurate dal pavimento all'intradosso del solaio, il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80 per gli spazi di abitazione; in caso di solaio con travetti l'intradosso è riferito al sottotrave quando l'orditura ha un interasse inferiore a cm 50;</p> <p>c) per i locali con soffitti a volte, l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso.</p> <p>2. Fatto salvo il rispetto di normative speciali, i locali destinati ad attività ed usi collettivi ed i locali con caratteristiche non residenziali avranno un'altezza utile minima di m 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, locali per attività produttive, annessi agricoli, ecc.), salvo i locali accessori (bagni, disimpegni, magazzini, ripostigli, ecc.) la cui altezza utile può essere ridotta fino a m 2,40.</p> <p>3. In caso di interventi su edifici esistenti finalizzati all'utilizzo di locali per attività ed usi collettivi, nonché per i locali destinati ad attività di artigianato di servizio di cui all'art. 15, comma 2, e art. 21, comma 10, delle NTO dello strumento urbanistico vigente, l'altezza utile interna può essere ridotta fino a m 2,70, mentre resta inalterata l'altezza utile interna richiesta per i locali accessori.</p> <p>4. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019 relativamente alle altezze utili si rinvia ai parametri contenuti nella lettera a) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 12/99 e s.m.i..</p> <p>5. Nel caso di interventi di restauro e/o di ristrutturazione edilizia (con esclusione degli interventi di demolizione e nuova costruzione), in cui non si raggiungono le altezze minime sopra descritte, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti, a condizione che sia mantenuta la destinazione di utilizzo utile e/o accessoria.</p>	<p>riducibile negli edifici esistenti a m 2,20 per gli spazi di servizio, di cui al precedente art. 38.1 comma 3, lett. c);</p> <p>b) in caso di soffitto non orizzontale l'altezza media è data dalla media aritmetica tra le altezze misurate dal pavimento all'intradosso del solaio, il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80 per gli spazi di abitazione; in caso di solaio con travetti l'intradosso è riferito al sottotrave quando l'orditura ha un interasse inferiore a cm 30 50;</p> <p>c) per i locali con soffitti a volte, l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso.</p> <p>2. Fatto salvo il rispetto di normative speciali, i locali destinati ad attività ed usi collettivi ed i locali con caratteristiche non residenziali avranno un'altezza utile minima di m 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, locali per attività produttive, annessi agricoli, ecc.), salvo i locali accessori (bagni, disimpegni, magazzini, ripostigli, ecc.) la cui altezza utile può essere ridotta fino a m 2,40.</p> <p>3. In caso di interventi su edifici esistenti finalizzati all'utilizzo di locali per attività ed usi collettivi, nonché per i locali destinati ad attività di artigianato di servizio di cui all'art. 15, comma 2, e art. 21, comma 10, delle NTO dello strumento urbanistico vigente, l'altezza utile interna può essere ridotta fino a m 2,70, mentre resta inalterata l'altezza utile interna richiesta per i locali accessori.</p> <p>4. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019 relativamente alle altezze utili si rinvia ai parametri contenuti nella lettera a) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 12/99 e s.m.i..</p> <p>5. Nel caso di interventi di restauro e/o di ristrutturazione edilizia (con esclusione degli interventi di demolizione e nuova costruzione), in cui non si raggiungono le altezze minime sopra descritte, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti, a condizione che sia mantenuta la destinazione di utilizzo utile e/o accessoria.</p>	<p>riducibile negli edifici esistenti a m 2,20 per gli spazi di servizio, di cui al precedente art. 38.1 comma 3, lett. c);</p> <p>b) in caso di soffitto non orizzontale l'altezza media è data dalla media aritmetica tra le altezze misurate dal pavimento all'intradosso del solaio, il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80 per gli spazi di abitazione; in caso di solaio con travetti l'intradosso è riferito al sottotrave quando l'orditura ha un interasse inferiore a cm 30 50;</p> <p>c) per i locali con soffitti a volte, l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso.</p> <p>2. Fatto salvo il rispetto di normative speciali, i locali destinati ad attività ed usi collettivi ed i locali con caratteristiche non residenziali avranno un'altezza utile minima di m 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, locali per attività produttive, annessi agricoli, ecc.), salvo i locali accessori (bagni, disimpegni, magazzini, ripostigli, ecc.) la cui altezza utile può essere ridotta fino a m 2,40.</p> <p>3. In caso di interventi su edifici esistenti finalizzati all'utilizzo di locali per attività ed usi collettivi, nonché per i locali destinati ad attività di artigianato di servizio di cui all'art. 15, comma 2, e art. 21, comma 10, delle NTO dello strumento urbanistico vigente, l'altezza utile interna può essere ridotta fino a m 2,70, mentre resta inalterata l'altezza utile interna richiesta per i locali accessori.</p> <p>4. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019 relativamente alle altezze utili si rinvia ai parametri contenuti nella lettera a) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 12/99 e s.m.i..</p> <p>5. Nel caso di interventi di restauro e/o di ristrutturazione edilizia (con esclusione degli interventi di demolizione e nuova costruzione), in cui non si raggiungono le altezze minime sopra descritte, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti, a condizione che sia mantenuta la destinazione di utilizzo utile e/o accessoria.</p>
Art. 38.4-Dotazione degli alloggi			
<p>1. Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:</p> <p>a) stanza di soggiorno di mq 14,00. Il vano "posto di cottura" o cucina, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo (apertura minima m 1,80) e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. La zona giorno con angolo cottura deve avere superficie minima pari a mq 21,00;</p>	<p>1. Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:</p> <p>a. di soggiorno di mq 14,00. Il vano cottura eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. La zona giorno con angolo cottura deve avere superficie minima pari a mq 21,00;</p> <p>b. camera da letto di almeno mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per</p>	<p>1. Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:</p> <p>a. stanza di soggiorno di mq 14,00. Il vano "posto di cottura" o cucina, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo (apertura minima m 1,80) e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. La zona giorno con angolo cottura deve avere superficie minima pari a mq 21,00;</p>	<p>1. Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:</p> <p>a. stanza di soggiorno di mq 14,00. Il vano "posto di cottura" o cucina, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo (apertura minima m 1,80) e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. La zona giorno con angolo cottura deve avere superficie minima pari a mq 21,00;</p>

	<p>b) camera da letto di almeno mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone; negli alloggi con una sola camera da letto la stessa deve essere di minimo mq 14,00;</p> <p>c) un locale servizio igienico aerato e illuminato direttamente di almeno mq 4,00 dotato di un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno; i servizi igienici successivi al primo potranno avere una dotazione minore ed una superficie non inferiore a mq. 1,50, con larghezza minima di cm. 120</p> <p>d) due posti un garage o un posto auto, coperto di almeno di mq 15,00 per ciascun alloggio se coperti e di e un posto auto scoperto di-almeno mq 12,50 ciascuno se scoperti. Per alloggi di Superficie Complessiva (definizione n. 16) superiori a 90 mq (non considerando la Superficie accessoria destinata a garage o posto auto coperto) devono essere ricavati tre posti auto per ogni alloggio;</p> <p>e) un ripostiglio.</p> <p>2. L'eventuale cucina in vano separato dal soggiorno deve avere una superficie minima di mq 9,00.</p> <p>3. Nel caso di interventi di restauro e/o ristrutturazione edilizia (con esclusione degli interventi di demolizione e nuova costruzione), sono consentiti parametri inferiori a condizione che sia mantenuta la destinazione di utilizzo utile e/o accessoria.</p> <p>4. Gli alloggi dovranno avere superficie minima di mq 46. Nei fabbricati residenziali ogni quattro alloggi uno di essi potrà essere monolocale. L'alloggio monolocale è consentito con superficie utile minima, comprensiva del servizio igienico, non inferiore a mq 36,00 se per una persona e non inferiore a mq 46,00 se per due persone; in essi dovranno essere previsti un servizio igienico aerato ed illuminato dall'esterno, con superficie di almeno mq 4,00, opportunamente disimpegnato.</p> <p>5. Sono fatti salvi i parametri di cui alle lettere a) e b) del primo comma della L.R.51/2019 e s.m.i. (Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi), nonché le disposizioni relative a specifiche attività disciplinare dalla Legge, tra cui le strutture ricettive di cui alla L.R.11/2013 e s.m.i. (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto) e le strutture sanitarie di cui alla L.R.22/2002 e s.m.i. (Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali).</p>	<p>due persone; negli alloggi con una sola camera da letto la stessa deve essere di minimo mq 14,00;</p> <p>c. un locale servizio igienico aerato e illuminato direttamente di almeno mq 4,00 dotato di un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno; i servizi igienici successivi al primo potranno avere una dotazione minore ed una superficie non inferiore a mq. 1,50, con larghezza minima di cm. 120;</p> <p>d. due posti auto di almeno di mq 15,00 per ciascun alloggio se coperti e di almeno mq 12,50 ciascuno se scoperti. Per alloggi di Superficie Complessiva (definizione n. 16) superiori a 90 mq (non considerando la Superficie accessoria destinata a garage o posto auto coperto) devono essere ricavati tre posti auto per ogni alloggio;</p> <p>e. un ripostiglio.</p> <p>2. L'eventuale cucina in vano separato dal soggiorno deve avere una superficie minima di mq 9,00.</p> <p>3. Nel caso di interventi di restauro e/o ristrutturazione edilizia (con esclusione degli interventi di demolizione e nuova costruzione), sono consentiti parametri inferiori a condizione che sia mantenuta la destinazione di utilizzo utile e/o accessoria.</p> <p>4. Gli alloggi dovranno avere superficie minima di mq 46. Nei fabbricati residenziali ogni quattro alloggi uno di essi potrà essere monolocale. L'alloggio monolocale è consentito con superficie utile minima, comprensiva del servizio igienico, non inferiore a mq 36,00 se per una persona e non inferiore a mq 46,00 se per due persone; in essi dovranno essere previsti un servizio igienico aerato ed illuminato dall'esterno, con superficie di almeno mq 4,00, opportunamente disimpegnato.</p> <p>5. Sono fatti salvi i parametri di cui alle lettere a) e b) del primo comma della L.R.51/2019 e s.m.i. (Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi), nonché le disposizioni relative a specifiche attività disciplinare dalla Legge, tra cui le strutture ricettive di cui alla L.R.11/2013 e s.m.i. (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto) e le strutture sanitarie di cui alla L.R.22/2002 e s.m.i. (Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali).</p>	<p>b. camera da letto di almeno mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone; negli alloggi con una sola camera da letto la stessa deve essere di minimo mq 14,00;</p> <p>c. un locale servizio igienico aerato e illuminato direttamente di almeno mq 4,00 dotato di un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno; i servizi igienici successivi al primo potranno avere una dotazione minore ed una superficie non inferiore a mq. 1,50, con larghezza minima di cm. 120</p> <p>d. due posti un garage o un posto auto, coperto di almeno di mq 15,00 per ciascun alloggio se coperti e di e-un posto-auto scoperto di-almeno mq 12,50 ciascuno se scoperti. Per alloggi di Superficie Complessiva (definizione n. 16) superiori a 90 mq (non considerando la Superficie accessoria destinata a garage o posto auto coperto) devono essere ricavati tre posti auto per ogni alloggio;</p> <p>e. un ripostiglio.</p> <p>2. L'eventuale cucina in vano separato dal soggiorno deve avere una superficie minima di mq 9,00.</p> <p>3. Nel caso di interventi di restauro e/o ristrutturazione edilizia (con esclusione degli interventi di demolizione e nuova costruzione), sono consentiti parametri inferiori a condizione che sia mantenuta la destinazione di utilizzo utile e/o accessoria.</p> <p>4. Gli alloggi dovranno avere superficie minima di mq 46. Nei fabbricati residenziali ogni quattro alloggi uno di essi potrà essere monolocale. L'alloggio monolocale è consentito con superficie utile minima, comprensiva del servizio igienico, non inferiore a mq 36,00 se per una persona e non inferiore a mq 46,00 se per due persone; in essi dovranno essere previsti un servizio igienico aerato ed illuminato dall'esterno, con superficie di almeno mq 4,00, opportunamente disimpegnato.</p> <p>5. Sono fatti salvi i parametri di cui alle lettere a) e b) del primo comma della L.R.51/2019 e s.m.i. (Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi), nonché le disposizioni relative a specifiche attività disciplinare dalla Legge, tra cui le strutture ricettive di cui alla L.R.11/2013 e s.m.i. (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto) e le strutture sanitarie di cui alla L.R.22/2002 e s.m.i. (Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali).</p>
Art. 38.5-Ventilazione ed aerazione			
	<p>1. Oltre alle norme generali (UNI-CIG di cui alla L. 06.12.1971, n. 1083 e DM 07.06.1973 e s.m.i.) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme che seguono.</p> <p>2. La superficie illuminante e di aerazione viene computata in base ai serramenti apribili sull'esterno, tali da consentire una uniforme distribuzione</p>	<p>1. Oltre alle norme generali (UNI-CIG di cui alla L. 06.12.1971, n. 1083 e DM 07.06.1973 e s.m.i.) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme che seguono.</p> <p>2. La superficie illuminante e di aerazione viene computata in base ai serramenti apribili sull'esterno, tali da consentire una uniforme distribuzione della luce nell'ambiente. La superficie</p>	<p>1. Oltre alle norme generali (UNI-CIG di cui alla L. 06.12.1971, n. 1083 e DM 07.06.1973 e s.m.i.) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme che seguono.</p> <p>2. La superficie illuminante e di aerazione viene computata in base ai serramenti apribili sull'esterno, tali da consentire una uniforme distribuzione della luce nell'ambiente. La superficie</p>

<p>della luce nell'ambiente. La superficie finestrata non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, a condizione che non vi siano aumenti della superficie di calpestio.</p>	<p>3. I volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alla quantità di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotti dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alla portata di aria necessaria per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili.</p> <p>4. I ricambi d'aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o ventilazione meccanica permanente devono essere ottenuti mediante aperture dei serramenti, di parti di questi o da altri dispositivi.</p> <p>5. In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell'aria interna senza causare molestia agli occupanti. Sono pertanto vietati tutti i sistemi di chiusura mediante infissi assolutamente e totalmente ermetici che non consentano una aerazione del locale, ancorché minima.</p> <p>6. I locali che la normativa assimila alla residenza quali, a titolo esemplificativo, destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una adeguata ventilazione naturale devono essere condizionati o ventilati a seconda delle caratteristiche morfologiche delle attività previste, rispettando quanto disposto dall'art. 9 della Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997 (DGRV 1887/1997) "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario" e dal D.Lgs. n. 81/2011 e s.m.i..</p> <p>7. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno di misura pari ad almeno 1/12 della superficie netta per il ricambio dell'aria.</p> <p>8. Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve essere tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata temporizzata.</p> <p>9. Nelle cucine e negli angoli cottura va assicurata l'aspirazione dei fumi e dei vapori, da allontanare mediante canna di esalazione dotata di scarico a condensa con espulsione all'esterno, garantendo il necessario afflusso d'aria compensativa, che deve tenere conto della concomitante presenza di impianti a combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4).</p> <p>10. La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,90 dal pavimento; tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata</p>	<p>finestrata non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, a condizione che non vi siano aumenti della superficie di calpestio.</p> <p>3. I volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alla quantità di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotti dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alla portata di aria necessaria per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili.</p> <p>4. I ricambi d'aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o ventilazione meccanica permanente devono essere ottenuti mediante aperture dei serramenti, di parti di questi o da altri dispositivi.</p> <p>5. In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell'aria interna senza causare molestia agli occupanti.</p> <p>6. I locali che la normativa assimila alla residenza quali, a titolo esemplificativo, destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una adeguata ventilazione naturale devono essere condizionati o ventilati a seconda delle caratteristiche morfologiche delle attività previste, rispettando quanto disposto dall'art. 9 della Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997 (DGRV 1887/1997) "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario" e dal D.Lgs. n. 81/2011 e s.m.i..</p> <p>7. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno di misura pari ad almeno 1/12 della superficie netta per il ricambio dell'aria.</p> <p>8. Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve essere tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata temporizzata.</p> <p>9. Nelle cucine e negli angoli cottura va assicurata l'aspirazione dei fumi e dei vapori, da allontanare mediante canna di esalazione dotata di scarico a condensa con espulsione all'esterno, garantendo il necessario afflusso d'aria compensativa, che deve tenere conto della concomitante presenza di impianti a combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4).</p> <p>10. La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,90 dal pavimento; tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.</p> <p>11. Nel caso di interventi su edifici di particolare pregio storico o architettonico sono consentiti</p>	<p>finestrata non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, a condizione che non vi siano aumenti della superficie di calpestio.</p> <p>3. I volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alla quantità di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotti dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alla portata di aria necessaria per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili.</p> <p>4. I ricambi d'aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o ventilazione meccanica permanente devono essere ottenuti mediante aperture dei serramenti, di parti di questi o da altri dispositivi.</p> <p>5. In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell'aria interna senza causare molestia agli occupanti. Sono pertanto vietati tutti i sistemi di chiusura mediante infissi assolutamente e totalmente ermetici che non consentano una aerazione del locale, ancorché minima.</p> <p>6. I locali che la normativa assimila alla residenza quali, a titolo esemplificativo, destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una adeguata ventilazione naturale devono essere condizionati o ventilati a seconda delle caratteristiche morfologiche delle attività previste, rispettando quanto disposto dall'art. 9 della Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997 (DGRV 1887/1997) "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario" e dal D.Lgs. n. 81/2011 e s.m.i..</p> <p>7. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno di misura pari ad almeno 1/12 della superficie netta per il ricambio dell'aria.</p> <p>8. Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve essere tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata temporizzata.</p> <p>9. Nelle cucine e negli angoli cottura va assicurata l'aspirazione dei fumi e dei vapori, da allontanare mediante canna di esalazione dotata di scarico a condensa con espulsione all'esterno, garantendo il necessario afflusso d'aria compensativa, che deve tenere conto della concomitante presenza di impianti a combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4).</p> <p>10. La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,90 dal pavimento; tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.</p>
--	---	---	---

<p>verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.</p>	<p>11. Nel caso di interventi su edifici di particolare pregio storico o architettonico sono consentiti parametri inferiori, previa dichiarazione argomentata del progettista abilitato che attesti che l'intervento garantisce comunque idonei livelli di salubrità e igiene, nei limiti di cui al successivo art. 40.</p> <p>12. Nel caso di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019, come previsto dalla L.R. 51/2019 e s.m.i. il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.</p> <p>13. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna.</p> <p>14. Gli spazi di servizio che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti di idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato. Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale. Sono esclusi da ogni obbligo di aerazione i locali di passaggio comunicanti con locali direttamente aerati dall'esterno.</p> <p>15. Per tutte le unità immobiliari deve essere garantito il riscontro d'aria effettivo, attraverso aperture su pareti contrapposte o perpendicolari tra loro, anche affaccianti su cortili, chiostre, patii, o anche con aperture in copertura. Il riscontro d'aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.).</p> <p>16. Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a mq 60 potranno essere monoaffaccio anche senza la presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata.</p>	<p>parametri inferiori, previa dichiarazione argomentata del progettista abilitato che attesti che l'intervento garantisce comunque idonei livelli di salubrità e igiene, nei limiti di cui al successivo art. 40.</p> <p>12. Nel caso di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019, come previsto dalla L.R. 51/2019 e s.m.i. il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.</p> <p>13. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna.</p> <p>14. Gli spazi di servizio che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti di idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato. Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale. Sono esclusi da ogni obbligo di aerazione i locali di passaggio comunicanti con locali direttamente aerati dall'esterno.</p> <p>15. Per tutte le unità immobiliari deve essere garantito il riscontro d'aria effettivo, attraverso aperture su pareti contrapposte o perpendicolari tra loro, anche affaccianti su cortili, chiostre, patii, o anche con aperture in copertura. Il riscontro d'aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.).</p> <p>16. Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a mq 60 potranno essere monoaffaccio anche senza la presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata.</p>	<p>11. Nel caso di interventi su edifici di particolare pregio storico o architettonico sono consentiti parametri inferiori, previa dichiarazione argomentata del progettista abilitato che attesti che l'intervento garantisce comunque idonei livelli di salubrità e igiene, nei limiti di cui al successivo art. 40.</p> <p>12. Nel caso di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019, come previsto dalla L.R. 51/2019 e s.m.i. il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.</p> <p>13. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna.</p> <p>14. Gli spazi di servizio che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti di idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato. Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale. Sono esclusi da ogni obbligo di aerazione i locali di passaggio comunicanti con locali direttamente aerati dall'esterno.</p> <p>15. Per tutte le unità immobiliari deve essere garantito il riscontro d'aria effettivo, attraverso aperture su pareti contrapposte o perpendicolari tra loro, anche affaccianti su cortili, chiostre, patii, o anche con aperture in copertura. Il riscontro d'aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.).</p> <p>16. Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a mq 60 potranno essere monoaffaccio anche senza la presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata.</p>
--	---	--	---

ART. 46-Strade


<p>1. La tipologia e le dimensioni delle carreggiate stradali dovranno rispettare le caratteristiche contenute delle norme "norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" contenute nel DM 5/11/2001 del MIT.</p> <p>2. Fatte salve diverse indicazioni puntuali contenute nelle tavole dello strumento urbanistico, nelle zone residenziali i Piani urbanistici attuativi (PUA) non possono prevedere strade interne di larghezza di carreggiata inferiore a m 6,50, oltre alla banchina laterale, riducibili a m 4,50 se si tratta di una strada ad un'unica corsia di marcia: in questo caso, però, il PUA deve indicare l'organizzazione dei flussi di traffico.</p> <p>3. Nelle zone produttive (artigianali, industriali, commerciali) la larghezza minima di carreggiata è di norma</p>	<p>1. La tipologia e le dimensioni delle carreggiate stradali dovranno rispettare le caratteristiche contenute delle norme "norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" contenute nel DM 5/11/2001 del MIT.</p> <p>2. Fatte salve diverse indicazioni puntuali contenute nelle tavole dello strumento urbanistico, nelle zone residenziali i Piani urbanistici attuativi (PUA) non possono prevedere strade interne di larghezza di carreggiata inferiore a m 6,50, oltre alla banchina laterale, riducibili a m 4,50 se si tratta di una strada ad un'unica corsia di marcia: in questo caso, però, il PUA deve indicare l'organizzazione dei flussi di traffico.</p> <p>3. Nelle zone produttive (artigianali, industriali, commerciali) la larghezza minima di carreggiata è di norma</p>	<p>1. La tipologia e le dimensioni delle carreggiate stradali dovranno rispettare le caratteristiche contenute delle norme "norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" contenute nel DM 5/11/2001 del MIT.</p> <p>2. Fatte salve diverse indicazioni puntuali contenute nelle tavole dello strumento urbanistico, nelle zone residenziali i Piani urbanistici attuativi (PUA) non possono prevedere strade interne di larghezza di carreggiata inferiore a m 6,50, oltre alla banchina laterale, riducibili a m 4,50 se si tratta di una strada ad un'unica corsia di marcia: in questo caso, però, il PUA deve indicare l'organizzazione dei flussi di traffico.</p> <p>3. Nelle zone produttive (artigianali, industriali, commerciali) la larghezza minima di carreggiata è di norma</p>	<p>1. La tipologia e le dimensioni delle carreggiate stradali dovranno rispettare le caratteristiche contenute delle norme "norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" contenute nel DM 5/11/2001 del MIT.</p> <p>2. Fatte salve diverse indicazioni puntuali contenute nelle tavole dello strumento urbanistico, nelle zone residenziali i Piani urbanistici attuativi (PUA) non possono prevedere strade interne di larghezza di carreggiata inferiore a m 6,50, oltre alla banchina laterale, riducibili a m 4,50 se si tratta di una strada ad un'unica corsia di marcia: in questo caso, però, il PUA deve indicare l'organizzazione dei flussi di traffico.</p> <p>3. Nelle zone produttive (artigianali, industriali, commerciali) la larghezza minima di carreggiata è di norma</p>
--	--	--	--

	<p>fissata in m 8,00, oltre alle banchine laterali, riducibile a m 6,00 se si tratta di strade ad un'unica direzione di marcia: in questo caso, però, il PUA deve indicare l'organizzazione dei flussi di traffico.</p> <p>4. I PUA debbono di norma prevedere strade interne con pendenza inferiore al 10%.</p> <p>5. Soluzioni diverse da quelle suddette dovranno essere validamente argomentate dalla opportunità di limitare le alterazioni allo stato naturale dei luoghi.</p> <p>6. Negli interventi diretti che prevedono la realizzazione di fabbricati con almeno quattro unità immobiliari, o comunque nel caso di superficie utile servita superiore a 350 mq, non possono essere previste strade interne di larghezza di carreggiata inferiore a m 6,50, riducibili a m 4,50 se si tratta di una strada ad un'unica corsia di marcia: in questo caso, però, il progetto deve indicare l'organizzazione dei flussi di traffico. Nel caso di insediamenti produttivi (artigianali, industriali, commerciali) le larghezze minime sono quelle indicate nel comma 2 del presente articolo.</p> <p>7. Per le strade a fondo cieco a servizio di almeno quattro unità immobiliari, o comunque nel caso di superficie utile servita superiore a 350 mq, dovrà essere prevista alla fine una piazzola per un'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inseribile un cerchio di diametro almeno doppio della larghezza della carreggiata di accesso e mai inferiore a m 12,00. Nelle zone produttive (artigianali, industriali, commerciali) tale diametro dovrà permettere una agevole manovra degli autotreni e ottenere l'approvazione dell'ente gestore della strada.</p> <p>8. Il Responsabile dell'ufficio può richiedere nella zona di completamento la redazione di un piano guida viario nel quale sia identificato l'assetto della circolazione dell'intera zona.</p>	<p>fissata in m 8,00, oltre alle banchine laterali, riducibile a m 6,00 se si tratta di strade ad un'unica direzione di marcia: in questo caso, però, il PUA deve indicare l'organizzazione dei flussi di traffico.</p> <p>4. I PUA debbono di norma prevedere strade interne con pendenza inferiore al 10%.</p> <p>5. Soluzioni diverse da quelle suddette dovranno essere validamente argomentate dalla opportunità di limitare le alterazioni allo stato naturale dei luoghi.</p> <p>6. Negli interventi diretti che prevedono la realizzazione di fabbricati con almeno quattro unità immobiliari, o comunque nel caso di superficie utile servita superiore a 350 mq, non possono essere previste strade pubbliche o di uso pubblico di larghezza di carreggiata inferiore a m 6,50, riducibili a m 4,50 se si tratta di una strada ad un'unica corsia di marcia: in questo caso, però, il progetto deve indicare l'organizzazione dei flussi di traffico. Nel caso di insediamenti produttivi (artigianali, industriali, commerciali) le larghezze minime sono quelle indicate nel comma 2 del presente articolo.</p> <p>7. Per le strade pubbliche o di uso pubblico a fondo cieco a servizio di almeno quattro unità immobiliari, o comunque nel caso di superficie utile servita superiore a 350 mq, dovrà essere prevista alla fine una piazzola per un'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inseribile un cerchio di diametro almeno doppio della larghezza della carreggiata di accesso e mai inferiore a m 12,00. Nelle zone produttive (artigianali, industriali, commerciali) tale diametro dovrà permettere una agevole manovra degli autotreni e ottenere l'approvazione dell'ente gestore della strada.</p> <p>8. Il Responsabile dell'ufficio può richiedere nella zona di completamento la redazione di un piano guida viario nel quale sia identificato l'assetto della circolazione dell'intera zona.</p>	<p>fissata in m 8,00, oltre alle banchine laterali, riducibile a m 6,00 se si tratta di strade ad un'unica direzione di marcia: in questo caso, però, il PUA deve indicare l'organizzazione dei flussi di traffico.</p> <p>4. I PUA debbono di norma prevedere strade interne con pendenza inferiore al 10%.</p> <p>5. Soluzioni diverse da quelle suddette dovranno essere validamente argomentate dalla opportunità di limitare le alterazioni allo stato naturale dei luoghi.</p> <p>6. Negli interventi diretti che prevedono la realizzazione di fabbricati con almeno quattro unità immobiliari, o comunque nel caso di superficie utile servita superiore a 350 mq, non possono essere previste strade interne pubbliche o di uso pubblico di larghezza di carreggiata inferiore a m 6,50, riducibili a m 4,50 se si tratta di una strada ad un'unica corsia di marcia: in questo caso, però, il progetto deve indicare l'organizzazione dei flussi di traffico. Nel caso di insediamenti produttivi (artigianali, industriali, commerciali) le larghezze minime sono quelle indicate nel comma 2 del presente articolo.</p> <p>7. Per le strade pubbliche o di uso pubblico a fondo cieco a servizio di almeno quattro unità immobiliari, o comunque nel caso di superficie utile servita superiore a 350 mq, dovrà essere prevista alla fine una piazzola per un'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inseribile un cerchio di diametro almeno doppio della larghezza della carreggiata di accesso e mai inferiore a m 12,00. Nelle zone produttive (artigianali, industriali, commerciali) tale diametro dovrà permettere una agevole manovra degli autotreni e ottenere l'approvazione dell'ente gestore della strada.</p> <p>8. Il Responsabile dell'ufficio può richiedere nella zona di completamento la redazione di un piano guida viario nel quale sia identificato l'assetto della circolazione dell'intera zona.</p>
--	---	---	---

ART. 55-Recinzioni


	<p>1. Nelle ZTO A, B, C e negli ambiti di edificazione diffusa le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, muri, cancellate, grigliati e simili e non superare l'altezza totale di ml 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna; la parte cieca di muratura non deve superare l'altezza massima di ml 0,50 misurata come sopra. Sono ammesse recinzioni in muratura di altezza fino a ml 1,50 per particolari ambiti ed aree, ovvero di altezza tale da rispettare la continuità delle recinzioni contermini. È fatto divieto di utilizzare nelle recinzioni elementi prefabbricati in calcestruzzo.</p>	<p>1. Nelle ZTO A, B, C e negli ambiti di edificazione diffusa le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, muri, cancellate, grigliati e simili e non superare l'altezza totale di ml 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna; la parte cieca di muratura non deve superare l'altezza massima di ml 0,50 misurata come sopra. Sono ammesse recinzioni in muratura di altezza fino a ml 1,50 per particolari ambiti ed aree, ovvero di altezza tale da rispettare la continuità delle recinzioni contermini. È fatto divieto di utilizzare nelle recinzioni elementi prefabbricati in calcestruzzo.</p>	<p>1. Nelle ZTO A, B, C e negli ambiti di edificazione diffusa le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, muri, cancellate, grigliati e simili e non superare l'altezza totale di ml 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna; la parte cieca di muratura non deve superare l'altezza massima di ml 0,50 misurata come sopra. Sono ammesse recinzioni in muratura di altezza fino a ml 1,50 per particolari ambiti ed aree, ovvero di altezza tale da rispettare la continuità delle recinzioni contermini. È fatto divieto di utilizzare nelle recinzioni elementi prefabbricati in calcestruzzo.</p>
--	---	---	---

2. In tutte le zone urbane, residenziali e per insediamenti produttivi, nonché negli ambiti di urbanizzazione diffusa, al fine di garantire la sicurezza del traffico stradale in corrispondenza di incroci e curve, dovrà essere garantita un'area di rispetto degli incroci determinata dal triangolo avente due lati sulla prosecuzione delle linee di recinzione, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione delle linee stesse sia eguale al doppio della distanza minima della recinzione dalla sede carrabile, con un minimo di m 3,00, secondo lo schema seguente:




3. Entro le zone D produttive, le recinzioni anche cieche possono essere di altezza massima di m 3,00 dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna. Sul fronte stradale, fino al prolungamento del fronte del fabbricato e/o ad una distanza massima dalla strada di m 10 devono avere un'altezza massima di m 1,50, con trasparenze nelle zone particolari (incroci, curve).
4. Nelle zone agricole sono consentite le recinzioni realizzate con siepi o rete metallica, con zoccolo in muratura o calcestruzzo con altezza massima di m 0,50 dalla quota media del piano di campagna, di altezza non superiore a m 1,50, purché mascherate o accompagnate con essenze arbustive potate a siepe.
5. È consentita la realizzazione di cancelli in ferro o legno e pilastri in mattoni o intonacati finì ad un'altezza di ml. 2,40 sulla quota media stradale, compatibilmente con la vicinanza degli incroci stradali.
6. È consentita, ove risulta la necessità di proteggere le coltivazioni in ottemperanza alla legge sui fondi chiusi, la recinzione realizzata con rete metallica di altezza non superiore a m 1,80 del fondo rustico ovvero del singolo podere o di ampi appezzamenti coltivati, realizzata con pali in legno semplicemente infissi nel terreno.

2. In tutte le zone urbane, residenziali e per insediamenti produttivi, nonché negli ambiti di urbanizzazione diffusa, al fine di garantire la sicurezza del traffico stradale in corrispondenza di incroci e curve, dovrà essere garantita un'area di rispetto degli incroci determinata dal triangolo avente due lati sulla prosecuzione delle linee di recinzione, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione delle linee stesse sia eguale al doppio della distanza minima della recinzione dalla sede carrabile, con un minimo di m 3,00, secondo lo schema seguente:



3. Entro le zone D produttive, le recinzioni anche cieche possono essere di altezza massima di m 3,00 dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna. Sul fronte stradale, fino al prolungamento del fronte del fabbricato e/o ad una distanza massima dalla strada di m 10 devono avere un'altezza massima di m 1,50, con trasparenze nelle zone particolari (incroci, curve).
4. Nelle zone agricole sono consentite le recinzioni realizzate con siepi o rete metallica, con zoccolo in muratura o calcestruzzo con altezza massima di m 0,50 dalla quota media del piano di campagna, di altezza non superiore a m 1,50, purché mascherate o accompagnate con essenze arbustive potate a siepe. Le nuove recinzioni sono ammesse esclusivamente per delimitare le aree strettamente pertinenti ai fabbricati residenziali, agricoli o produttivi. Qualora l'area strettamente pertinente non fosse individuabile con precisione, si assume che corrisponda ad una superficie 10 volte superiore a quella coperta.
5. È consentita la realizzazione di cancelli in ferro o legno e pilastri in mattoni o intonacati finì ad un'altezza di ml. 2,40 sulla quota media stradale, compatibilmente con la vicinanza degli incroci stradali.
6. È consentita, ove risulta la necessità di proteggere le coltivazioni in ottemperanza alla legge sui fondi chiusi, la recinzione realizzata con rete metallica di altezza non superiore

2. In tutte le zone urbane, residenziali e per insediamenti produttivi, nonché negli ambiti di urbanizzazione diffusa, al fine di garantire la sicurezza del traffico stradale in corrispondenza di incroci e curve, dovrà essere garantita un'area di rispetto degli incroci determinata dal triangolo avente due lati sulla prosecuzione delle linee di recinzione, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione delle linee stesse sia eguale al doppio della distanza minima della recinzione dalla sede carrabile, con un minimo di m 3,00, secondo lo schema seguente:



3. Entro le zone D produttive, le recinzioni anche cieche possono essere di altezza massima di m 3,00 dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna. Sul fronte stradale, fino al prolungamento del fronte del fabbricato e/o ad una distanza massima dalla strada di m 10 devono avere un'altezza massima di m 1,50, con trasparenze nelle zone particolari (incroci, curve).
4. Nelle zone agricole sono consentite le recinzioni realizzate con siepi o rete metallica, con zoccolo in muratura o calcestruzzo con altezza massima di m 0,50 dalla quota media del piano di campagna, di altezza non superiore a m 1,50, purché mascherate o accompagnate con essenze arbustive potate a siepe. Le nuove recinzioni sono ammesse esclusivamente per delimitare le aree strettamente pertinenti ai fabbricati residenziali, agricoli o produttivi. Qualora l'area strettamente pertinente non fosse individuabile con precisione, si assume che corrisponda ad una superficie 10 volte superiore a quella coperta.
5. È consentita la realizzazione di cancelli in ferro o legno e pilastri in mattoni o intonacati finì ad un'altezza di ml. 2,40 sulla quota media stradale, compatibilmente con la vicinanza degli incroci stradali.
6. È consentita, ove risulta la necessità di proteggere le coltivazioni in ottemperanza alla legge sui fondi chiusi, la recinzione realizzata con rete metallica di altezza non superiore a m 1,80 del fondo rustico ovvero del singolo podere o di ampi

	<p>7. La distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni superiori a 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno. Le prescrizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle opere e colture preesistenti.</p> <p>8. Le recinzioni delle aree destinate ad attrezzature ed impianti pubblici dovranno essere realizzate con forme, dimensioni e materiali definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali specifiche.</p> <p>9. Nel caso di edifici condominiali ovvero all'interno degli Strumenti/Piani Urbanistici Attuativi devono essere previsti spazi adeguati per la raccolta dei rifiuti.</p> <p>10. Gli accessi pedonali delle recinzioni, esistenti e nuove, potranno essere dotati di elementi di protezione (coperture). L'altezza di tali elementi dovrà essere compresa tra ml. 2,20 (limite inferiore) e ml. 2,80 (limite superiore).</p> <p>11. Nel caso si debba impedire la fuoriuscita di cani o altri animali di grossa taglia, sono consentite nell'intero territorio recinzioni in rete metallica di maggiore altezza, fino ad un massimo di cm 200 da terra. La presente deroga è valevole solo per il periodo di effettiva detenzione di tali animali, con l'obbligo di rimessa in pristino qualora non sia più necessario.</p>	<p>a m 1,80 del fondo rustico ovvero del singolo podere o di ampi appezzamenti coltivati, realizzata con pali in legno semplicemente infissi nel terreno.</p> <p>7. La distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni superiori a 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno. Le prescrizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle opere e colture preesistenti.</p> <p>8. Le recinzioni delle aree destinate ad attrezzature ed impianti pubblici dovranno essere realizzate con forme, dimensioni e materiali definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali specifiche.</p> <p>9. Nel caso di edifici condominiali ovvero all'interno degli Strumenti/Piani Urbanistici Attuativi devono essere previsti spazi adeguati per la raccolta dei rifiuti.</p> <p>10. Gli accessi pedonali delle recinzioni, esistenti e nuove, potranno essere dotati di elementi di protezione (coperture). L'altezza di tali elementi dovrà essere compresa tra ml. 2,20 (limite inferiore) e ml. 2,80 (limite superiore).</p> <p>Nel caso si debba impedire la fuoriuscita di cani o altri animali di grossa taglia, sono consentite nell'intero territorio recinzioni in rete metallica di maggiore altezza, fino ad un massimo di cm 200 da terra. La presente deroga è valevole solo per il periodo di effettiva detenzione di tali animali, con l'obbligo di rimessa in pristino qualora non sia più necessario.</p>	<p>appezzamenti coltivati, realizzata con pali in legno semplicemente infissi nel terreno.</p> <p>7. La distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni superiori a 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno. Le prescrizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle opere e colture preesistenti.</p> <p>8. Le recinzioni delle aree destinate ad attrezzature ed impianti pubblici dovranno essere realizzate con forme, dimensioni e materiali definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali specifiche.</p> <p>9. Nel caso di edifici condominiali ovvero all'interno degli Strumenti/Piani Urbanistici Attuativi devono essere previsti spazi adeguati per la raccolta dei rifiuti.</p> <p>10. Gli accessi pedonali delle recinzioni, esistenti e nuove, potranno essere dotati di elementi di protezione (coperture). L'altezza di tali elementi dovrà essere compresa tra ml. 2,20 (limite inferiore) e ml. 2,80 (limite superiore).</p> <p>Nel caso si debba impedire la fuoriuscita di cani o altri animali di grossa taglia, sono consentite nell'intero territorio recinzioni in rete metallica di maggiore altezza, fino ad un massimo di cm 200 da terra. La presente deroga è valevole solo per il periodo di effettiva detenzione di tali animali, con l'obbligo di rimessa in pristino qualora non sia più necessario.</p>
ART. 59 – Orti Urbani			
	<p>1. L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati dalla valorizzazione delle aree verdi.</p> <p>2. A tal fine promuove la sistemazione di appezzamenti di terreni ad orti urbani, "Disciplinare per l'individuazione, l'assegnazione e l'uso degli orti urbani".</p>	<p>1. L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati dalla valorizzazione delle aree verdi.</p> <p>2. A tal fine promuove la sistemazione di appezzamenti di terreni ad orti urbani, la cui regolamentazione è definita mediante idoneo "Disciplinare per l'individuazione, l'assegnazione e l'uso degli orti urbani".</p>	<p>1. L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati dalla valorizzazione delle aree verdi.</p> <p>2. A tal fine promuove la sistemazione di appezzamenti di terreni ad orti urbani, la cui regolamentazione è definita mediante idoneo "Disciplinare per l'individuazione, l'assegnazione e l'uso degli orti urbani".</p>
ART. 75- Piano del Colore			
	<p>1. Si rinvia al "Piano del colore" approvato</p>	<p>1. Si rinvia al "Piano del colore" approvato con idonea delibera di Consiglio Comunale.</p>	<p>1. Si rinvia al "Piano del colore" approvato con idonea delibera di Consiglio Comunale.</p>
ART. 106-Entra in vigore del regolamento edilizio			
	<p>1. Il presente Regolamento edilizio entra in vigore ai sensi dell'art. 79 dello Statuto Comunale.</p> <p>2. Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati</p>	<p>1. Il presente Regolamento edilizio entra in vigore ai sensi dell'art. 75 dello Statuto Comunale.</p> <p>2. Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore dello stesso Regolamento.</p>	<p>1. Il presente Regolamento edilizio entra in vigore ai sensi dell'art. 79-75 dello Statuto Comunale.</p> <p>2. Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore dello stesso Regolamento.</p>

	<p>successivamente all'entrata in vigore dello stesso Regolamento.</p> <p>3. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.</p> <p>4. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.</p>	<p>3. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.</p> <p>4. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.</p>	<p>3. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.</p> <p>4. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.</p>
--	---	--	--

